



## Circolare Informativa 1/89

\*\*\*\*\*

Si allega la comunicazione n. RV 1989/6 dell'Ufficio Italiano dei Cambi, datata 2 marzo 1989, avente per oggetto "Precisazioni in materia di dichiarazione valutaria", che contiene, fra l'altro, alcuni riferimenti diretti al caso delle cessioni di crediti.

Con i migliori saluti

**ASSIFACT**  
*Associazione fra le Società di Factoring Italiane*

All.

Milano, 14 marzo 1989

*Presidenza e Segreteria:*  
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 7704217

*Sede legale:*  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

## Avvertenza

Il documento verrà integrato non appena possibile con la pagina 5,  
mancante nell'originale della Comunicazione pervenuto.

N. 4364  
(da citare nella risposta)

COMUNICAZIONE N. RV 1989/6

OGGETTO: Precisazioni in materia di dichiarazione valutaria.

Allo scopo di assicurare snellezza operativa e uniformità di applicazione, si forniscono precisazioni in materia di dichiarazione valutaria, anche a seguito dei quesiti pervenuti da parte del sistema bancario e di operatori interessati.

Le banche abilitate avranno cura di informare la clientela nei modi ritenuti più opportuni.

**1) PERIODO TRANSITORIO**

- a) Nella modulistica tradizionale da trasmettere all'Ufficio devono essere riportati esclusivamente i dati desumibili dalla dichiarazione valutaria - parte statistica - ed omesse le indicazioni che non trovano riscontro in detta dichiarazione.
- b) Su tutti i prospetti M.C. concernenti gli investimenti italiani all'estero ed esteri in Italia in valori mobiliari, nonché i relativi disinvestimenti, le banche devono riportare anche i codici relativi al "Tipo Operazione", al "Tipo Investimento" ed al "Tipo Lavoro". Si rammenta che i moduli L 43 ed M.C., concernenti gli investimenti dell'estero ed i relativi disinvestimenti, devono essere trasmessi abbinati.
- c) Le segnalazioni di investimenti e disinvestimenti dell'estero in valori mobiliari italiani, trasmesse all'Ufficio su supporto magnetico, oltre agli elementi desumibili dai prospetti M.C. 1/A e B, devono contenere soltanto i seguenti:

R.

2.

- codice del paese di residenza dell'investitore (colonne 26 - 28);
  - codice della valuta o delle lire di conto estero (colonne 42 - 44);
  - ammontare in valuta o in lire (colonne 45 - 54).
- d) Le operazioni il cui regolamento è effettuato anche in parte a stato avanzamento lavori non sono da considerare domiciliate, ai sensi di quanto indicato nell'allegato 1 alla Comunicazione n. R.V. 1988/2.

## II) STRUTTURA E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA

- a) Le voci "acquisti all'estero" e "vendite all'estero" figuranti nella dichiarazione valutaria - parte statistica, sezione 1 - non ricomprendono gli affari conclusi con altri residenti nell'ambito di subappalti di forniture o di lavori da eseguire all'estero, indipendentemente dal tipo di regolamento (valuta o lire interne).
- b) Nel riquadro "valore dell'operazione" della dichiarazione valutaria - parte statistica "mercantile", sezione 2 - la voce "di cui non mercantile" va riferita alle prestazioni di servizi connesse all'operazione commerciale (ad esempio, compensi di lavorazione, canoni, tecnologia aggiunta a merce e, nel caso di operazioni c.i.f., trasporto ed assicurazione) e l'informazione va fornita semprechè i relativi importi siano specificati in fattura. L'informazione sul costo del trasporto, prevista per le sole importazioni, non è alternativa alla precedente e deve essere, in ogni caso, riferita al valore c.i.f., calcolato o stimato, anche in presenza di diverse condizioni di resa della merce.
- c) Nella dichiarazione valutaria - parte statistica "mercantile", sezione 2 - l'importo della voce "merce estera ad integrazione della fornitura" dev'essere espresso nella stessa valuta in cui è indicato il valore dell'operazione.
- d) Il prospetto "regolamento valutario investimenti e disinvestimenti", allegato alla dichiarazione valutaria "finanziaria" - parte statistica, sezione 3 - deve essere compilato tenendo presente che:

R 1.

3.

- 1) nella casella "valore nominale" va riportato anche il codice della valuta; in tale casella l'importo va riferito al complesso dei valori acquistati o venduti;
  - 2) le caselle "valore nominale investimento raggiunto" e "capitale sociale della società oggetto dell'investimento" riguardano i soli investimenti e disinvestimenti italiani aventi per oggetto titoli esteri;
  - 3) per "valore nominale investimento raggiunto" si intende, nel caso di investimento, il valore percentuale conseguito dopo l'effettuazione dell'operazione dichiarata e nel caso di disinvestimento, il valore che era stato conseguito prima di tale operazione.
- e) Quanto precisato al punto 1) della precedente lettera d) vale anche per la compilazione dell'analoga casella del dettaglio dei valori mobiliari relativo al "regolamento valutario di operazioni con non residenti effettuate in contropartita con la banca segnalante".
- f) Nel caso di rimborso di prestiti, il riquadro "valore dell'operazione" della dichiarazione valutaria "finanziaria"- parte statistica, sezione 2 -deve contenere l'importo del piano di ammortamento in linea capitale già segnalato all'atto dell'erogazione. Ovviamente, vanno omesse le indicazioni contenute nei riquadri "prestiti" e "garanzie". Il regolamento degli interessi di prestiti contratti dopo l'entrata in vigore della riforma valutaria comporta esclusivamente l'utilizzo della dichiarazione prevista per le operazioni finanziarie (rimborso di prestiti); non è pertanto richiesta la specifica dichiarazione per operazioni correnti non mercantili. Ovviamente, qualora al pagamento degli interessi si accompagni il rimborso di una quota capitale, nella sezione 3 deve essere indicata separatamente la quota capitale e quella interessi; con riferimento a quest'ultima deve, inoltre, essere barrata la casella 3 "altri".
- g) Nella sezione 3 della dichiarazione valutaria, il riquadro "copertura finanziaria dell'operazione" si riferisce alla fonte finanziaria di approvvigionamento (funding), mentre il riquadro "copertura del rischio di cambio", si

R  
1-

riferisce alle operazioni in cambi effettuate per il regolamento. In quest'ultimo riquadro la casella "a pronti" va riferita alla parte non riveniente da operazioni a termine, da opzioni, o da altre forme di copertura a termine.

### III) ADEMPIMENTI

- a) La dichiarazione valutaria - parte statistica - va restituita all'operatore completata anche nella parte riservata alla banca.
- b) Nel caso in cui debba essere riproposta la dichiarazione valutaria a seguito della modifica dell'operazione già dichiarata, si rende necessario:
  - compilare le sole sezioni 1 e 2 della dichiarazione valutaria sostitutiva con la stessa data della precedente;
  - barrare la casella "dichiarazione annullata" nella sezione 1 dell'originaria dichiarazione valutaria.

Gli eventuali regolamenti dell'operazione modificata comportano, in ogni caso, per la banca che riceve la dichiarazione sostitutiva, l'acquisizione di una sezione 3 corredata da fotocopia delle sezioni 1 e 2 della dichiarazione sostitutiva, separatamente presentata.

- c) Nel caso in cui il credito relativo ad operazione assistita da dichiarazione valutaria divenga inesigibile, l'operatore è tenuto ad annullare l'originaria dichiarazione e riproporre una dichiarazione sostitutiva qualificando l'operazione "senza regolamento valutario" e barrando la casella "altro" nel relativo riquadro. Eventuali, successivi importi introitati a titolo di recupero formeranno oggetto di specifiche dichiarazioni valutarie di natura non mercantile.
- d) Nel caso di operazioni in conto deposito ed in conto commissione l'operatore è tenuto a compilare la dichiarazione valutaria prevista per le operazioni correnti mercantili, barrando la casella delle "operazioni definitive". Il valore dell'operazione è quello della fattura pro-forma, anche se indicativo,

R. 1-

6.

- g) Nel caso in cui con un unico trasferimento venga regolata una operazione in valori mobiliari, parte di natura finanziaria e parte investimento diretto, l'operatore è tenuto a produrre due complete e distinte dichiarazioni valutarie, ciascuna riferita alle diverse fattispecie.
- h) Nelle dichiarazioni valutarie di loro competenza gli "operatori bancari" devono fornire, nella sezione 1, esclusivamente le informazioni concernenti le "caratteristiche operative dell'impresa" ed il relativo codice sottogruppo, omettendo le altre informazioni (sottogruppi: 300 - Banca d'Italia, 301 - Ufficio Italiano dei Cambi, 320 - Sistema bancario, 325 - Istituti, sezioni e gestioni di credito speciale, 326 - Altri istituti, 329 - Associazioni tra istituzioni creditizie).
- i) Lo spedizioniere che effettui un unico regolamento, nell'interesse di più residenti, per operazioni a groupage, è tenuto a produrre una sola dichiarazione valutaria "mercantile", anche quando il regolamento sia a fronte di più operazioni di importo superiore a Lit. 10 milioni. Tale procedura semplificata è utilizzabile semprechè la dichiarazione valutaria relativa al regolamento riguardi un unico paese e sia previsto in un'unica valuta. Lo spedizioniere si atterrà al criterio della prevalenza degli importi per indicare il codice della merce, la controparte estera, ecc.
- l) I residenti che acquistano titoli esteri detenuti in "posizione" da banca abilitata non sono tenuti a presentare la dichiarazione valutaria di responsabilità. In tal caso, va compilata soltanto la parte statistica della dichiarazione valutaria "finanziaria", omettendo le informazioni sulla "controparte contrattuale estera" e sul relativo "paese di residenza".
- m) Nel caso di acquisto da parte di residenti di immobili all'estero, gravati da mutuo, il pagamento della quota in contanti e l'accollo del mutuo costituiscono, ai fini statistici, distinte modalità di regolamento della stessa operazione. Pertanto, i residenti sono tenuti a rendere dichiarazione valutaria dell'intero investimento immobiliare, avendo cura, all'atto del regolamento delle singole rate di mutuo, di esibire la dichiarazione valutaria originaria.

R 1

7.

- n) I residenti, che abbiano ceduto crediti domestici a factors non residenti, sono tenuti, all'atto del regolamento della cessione, a produrre la dichiarazione valutaria prevista per le operazioni finanziarie, utilizzando la causale "Investimenti dell'estero - Altri". I debitori residenti, all'atto dell'assolvimento dei propri impegni verso i nuovi creditori non residenti (factors), produrranno la dichiarazione valutaria - parte statistica prevista per le operazioni finanziarie, utilizzando la causale "Disinvestimenti dell'estero - Altri", riferendola all'originario creditore residente.
- o) Nel caso di cessione tra residenti di crediti e debiti sull'estero, la dichiarazione valutaria, quando necessaria, è prodotta dal cedente ovvero dal cessionario in nome e per conto di esso. Se la dichiarazione valutaria è stata già resa dal cedente, i regolamenti posti in essere dal cessionario saranno effettuati a valere su di essa.

#### IV) CASISTICA

- a) Gli enti emittenti carte di credito da utilizzare all'estero sono tenuti a produrre, in nome e per conto proprio, la dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili - causale servizi turistici) all'atto del regolamento dei rapporti con i propri corrispondenti non residenti. La soglia di esenzione dalla dichiarazione (Lit. 10.000.000) va ovviamente riferita all'importo globale del regolamento e non ai singoli utilizzi. Nel caso di compensazioni con partite a credito per utilizzi in Italia di carte da parte di non residenti, si applicano le disposizioni relative alla dichiarazione dei regolamenti in compensazione.
- b) Le agenzie turistiche o le organizzazioni similari sono tenute a presentare dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili - causale servizi turistici) a fronte di trasferimenti valutari d'importo globale superiore a Lit. 10 milioni, anche quando i singoli servizi acquistati per conto della

R. j.



8.

clientela residente siano d'importo inferiore al predetto limite. La dichiarazione valutaria va resa dall'agenzia o dall'organizzazione simile a nome proprio, prescindendo dalla circostanza che i servizi vengano acquistati in proprio o per conto della clientela.

- c) I residenti che, in dipendenza della propria attività (alberghiera, commerciale, ecc.), abbiano acquisito da non residenti in temporaneo soggiorno in Italia mezzi di pagamento in valuta, sono tenuti a produrre dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili - causale servizi turistici), all'atto della cessione a banca abilitata dei mezzi stessi quando di importo globale superiore a Lit. 10.000.000.
- d) Il limite di 10 milioni al di sopra del quale vige l'obbligo della presentazione della dichiarazione valutaria va riferito al maggior valore tra l'operazione con l'estero ed il regolamento valutario. Conseguentemente, va prodotta la dichiarazione valutaria nel caso di un unico trasferimento a fronte di una pluralità di operazioni con l'estero omogenee, anche se ciascuna di esse è inferiore a Lit. 10 milioni. In tal caso, l'operatore deve attenersi al criterio della prevalenza degli importi per il tipo di dichiarazione valutaria e le connesse informazioni.
- e) Il regolamento di premi per l'acquisto di opzioni è soggetto a dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili); nella fattispecie va utilizzato il riquadro "operazioni relative a strumenti finanziari a termine" della sezione 2.
- f) I regolamenti di merci che non vengono importate o esportate sono soggetti a dichiarazione valutaria (operazioni correnti mercantili). Per "data operazione doganale" deve intendersi quella di messa a disposizione della merce; per "paese di provenienza o destinazione" va indicato quello in cui la merce è messa a disposizione.
- g) Tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni vigenti, le operazioni senza regolamento sono soggette a dichiarazione valutaria solo quando si estrinsecano in esportazioni di merci, le donazioni di beni diversi dalle merci non

RR -1-

9.

sono soggette a dichiarazione valutaria. Tuttavia le donazioni a favore di non residenti di somme di denaro, costituendo di per sè un trasferimento valutario, sono soggette a dichiarazione valutaria -operazioni correnti non mercantili.

- h) La dichiarazione valutaria relativa ad operazioni regolate da non residenti a mezzo assegno deve essere fornita alla banca nel momento in cui procede alla negoziazione dell'assegno al portatore residente ovvero all'accreditamento dell'importo in conto valutario.
- i) Per gli importi restituiti dall'estero a titolo di scioglimento di contratto, pagamenti indebiti e abbuoni, la verifica va effettuata sulla base dell'indicazione anche verbale della causale della operazione ai fini statistici. Per gli esborsi d'importo superiore a Lit. 10 milioni, l'interessato è tenuto a produrre, oltre all'indicazione di cui sopra, anche la sola dichiarazione di responsabilità.
- l) L'operazione di storno per assegni negoziati "salvo buon fine" al portatore residente e non onorati dal debitore non residente non è assoggettata a dichiarazione valutaria. Il successivo regolamento dell'operazione stornata (causale 6670 "regolamento assegni non onorati") è soggetto esclusivamente alla dichiarazione di responsabilità.

ooo \_ ooo

#### SEGNALAZIONI ALL'UFFICIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE ABILITATE

Si rammenta che le segnalazioni all'Ufficio previste nel fascicolo Istruzioni alle banche a carico di soggetti diversi dalle banche abilitate (money brokers, notai, agenti di cambio, enti emittenti carte di credito, ecc.) non sono più dovute.

R

Distinti saluti.

IL DIRETTORE





## Circolare Informativa 1/89 bis

\*\*\*\*\*

Si allega nuovamente la comunicazione n. RV 1989/6 dell'Ufficio Italiano dei Cambi, datata 2 marzo 1989, pregando di sostituirla al testo precedente inviatoci incompleto dallo stesso U.I.C.

Con i migliori saluti.

**ASSIFACT**  
*Associazione fra le Società di Factoring Italiane*

All.

Milano, 20 aprile 1989

Presidenza e Segreteria:  
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

*Roma*, 2 marzo 1989

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - TELEFONO 46631  
CASELLA POSTALE N. 463  
00100 ROMA - CENTRO CORRISPONDENZA

N. 4364

(da citare nella risposta)

- COMUNICAZIONE N. RV 1989/6

OGGETTO: Precisazioni in materia di dichiarazione valutaria.

Allo scopo di assicurare snellezza operativa e uniformità di applicazione, si forniscono precisazioni in materia di dichiarazione valutaria, anche a seguito dei quesiti pervenuti da parte del sistema bancario e di operatori interessati.

Le banche abilitate avranno cura di informare la clientela nei modi ritenuti più opportuni.

#### I) PERIODO TRANSITORIO

- a) Nella modulistica tradizionale da trasmettere all'Ufficio devono essere riportati esclusivamente i dati desumibili dalla dichiarazione valutaria - parte statistica - ed omesse le indicazioni che non trovano riscontro in detta dichiarazione.
- b) Su tutti i prospetti M.C. concernenti gli investimenti italiani all'estero ed esteri in Italia in valori mobiliari, nonché i relativi disinvestimenti, le banche devono riportare anche i codici relativi al "Tipo Operazione", al "Tipo Investimento" ed al "Tipo Lavoro". Si rammenta che i moduli L 43 ed M.C., concernenti gli investimenti dell'estero ed i relativi disinvestimenti, devono essere trasmessi abbinati.
- c) Le segnalazioni di investimenti e disinvestimenti dell'estero in valori mobiliari italiani, trasmesse all'Ufficio su supporto magnetico, oltre agli elementi desumibili dai prospetti M.C. 1/A e B, devono contenere soltanto i seguenti:

*R*

2.

- codice del paese di residenza dell'investitore (colonne 26 - 28);
  - codice della valuta o delle lire di conto estero (colonne 42 - 44);
  - ammontare in valuta o in lire (colonne 45 - 54).
- d) Le operazioni il cui regolamento è effettuato anche in parte a stato avanzamento lavori non sono da considerare domiciliate, ai sensi di quanto indicato nell'allegato 1 alla Comunicazione n. R.V. 1988/2.

## II) STRUTTURA E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA

- a) Le voci "acquisti all'estero" e "vendite all'estero" figuranti nella dichiarazione valutaria - parte statistica, sezione 1 - non ricomprendono gli affari conclusi con altri residenti nell'ambito di subappalti di forniture o di lavori da eseguire all'estero, indipendentemente dal tipo di regolamento (valuta o lire interne).
- b) Nel riquadro "valore dell'operazione" della dichiarazione valutaria - parte statistica "mercantile", sezione 2 - la voce "di cui non mercantile" va riferita alle prestazioni di servizi connesse all'operazione commerciale (ad esempio, compensi di lavorazione, canoni, tecnologia aggiunta a merce e, nel caso di operazioni c.i.f., trasporto ed assicurazione) e l'informazione va fornita semprechè i relativi importi siano specificati in fattura. L'informazione sul costo del trasporto, prevista per le sole importazioni, non è alternativa alla precedente e deve essere, in ogni caso, riferita al valore c.i.f., calcolato o stimato, anche in presenza di diverse condizioni di resa della merce.
- c) Nella dichiarazione valutaria - parte statistica "mercantile", sezione 2 - l'importo della voce "merce estera ad integrazione della fornitura" dev'essere espresso nella stessa valuta in cui è indicato il valore dell'operazione.
- d) Il prospetto "regolamento valutario investimenti e disinvestimenti", allegato alla dichiarazione valutaria "finanziaria" - parte statistica, sezione 3 - deve essere compilato tenendo presente che:

R 1.

3.

- 1) nella casella "valore nominale" va riportato anche il codice della valuta; in tale casella l'importo va riferito al complesso dei valori acquistati o venduti;
  - 2) le caselle "valore nominale investimento raggiunto" e "capitale sociale della società oggetto dell'investimento" riguardano i soli investimenti e disinvestimenti italiani aventi per oggetto titoli esteri;
  - 3) per "valore nominale investimento raggiunto" si intende, nel caso di investimento, il valore percentuale conseguito dopo l'effettuazione dell'operazione dichiarata e nel caso di disinvestimento, il valore che era stato conseguito prima di tale operazione.
- e) Quanto precisato al punto 1) della precedente lettera d) vale anche per la compilazione dell'analoga casella del dettaglio dei valori mobiliari relativo al "regolamento valutario di operazioni con non residenti effettuate in contropartita con la banca segnalante".
- f) Nel caso di rimborso di prestiti, il riquadro "valore dell'operazione" della dichiarazione valutaria "finanziaria"- parte statistica, sezione 2 -deve contenere l'importo del piano di ammortamento in linea capitale già segnalato all'atto dell'erogazione. Ovviamente, vanno omesse le indicazioni contenute nei riquadri "prestiti" e "garanzie". Il regolamento degli interessi di prestiti contratti dopo l'entrata in vigore della riforma valutaria comporta esclusivamente l'utilizzo della dichiarazione prevista per le operazioni finanziarie (rimborso di prestiti); non è pertanto richiesta la specifica dichiarazione per operazioni correnti non mercantili. Ovviamente, qualora al pagamento degli interessi si accompagni il rimborso di una quota capitale, nella sezione 3 deve essere indicata separatamente la quota capitale e quella interessi; con riferimento a quest'ultima deve, inoltre, essere barrata la casella 3 "altri".
- g) Nella sezione 3 della dichiarazione valutaria, il riquadro "copertura finanziaria dell'operazione" si riferisce alla fonte finanziaria di approvvigionamento (funding), mentre il riquadro "copertura del rischio di cambio", si

R  
1-

4.

riferisce alle operazioni in cambi effettuate per il regolamento. In quest'ultimo riquadro la casella "a pronti" va riferita alla parte non riveniente da operazioni a termine, da opzioni, o da altre forme di copertura a termine.

### III) ADEMPIMENTI

- a) La dichiarazione valutaria - parte statistica - va restituita all'operatore completata anche nella parte riservata alla banca.
- b) Nel caso in cui debba essere riproposta la dichiarazione valutaria a seguito della modifica dell'operazione già dichiarata, si rende necessario:
  - compilare le sole sezioni 1 e 2 della dichiarazione valutaria sostitutiva con la stessa data della precedente;
  - barrare la casella "dichiarazione annullata" nella sezione 1 dell'originaria dichiarazione valutaria.

Gli eventuali regolamenti dell'operazione modificata comportano, in ogni caso, per la banca che riceve la dichiarazione sostitutiva, l'acquisizione di una sezione 3 corredata da fotocopia delle sezioni 1 e 2 della dichiarazione sostitutiva, separatamente presentata.

- c) Nel caso in cui il credito relativo ad operazione assistita da dichiarazione valutaria divenga inesigibile, l'operatore è tenuto ad annullare l'originaria dichiarazione e riproporre una dichiarazione sostitutiva qualificando l'operazione "senza regolamento valutario" e barrando la casella "altro" nel relativo riquadro. Eventuali, successivi importi introitati a titolo di recupero formeranno oggetto di specifiche dichiarazioni valutarie di natura non mercantile.
- d) Nel caso di operazioni in conto deposito ed in conto commissione l'operatore è tenuto a compilare la dichiarazione valutaria prevista per le operazioni correnti mercantili, barrando la casella delle "operazioni definitive". Il valore dell'operazione è quello della fattura pro-forma, anche se indicativo,

R  
1-

5.

e la data del regolamento è quella massima prevista nel contratto. In particolare, si precisa che:

- per le operazioni in conto commissione la modifica del valore del regolamento, conseguente alla fissazione del prezzo definitivo, comporta per l'operatore l'annullamento e la riproposizione della dichiarazione valutaria secondo le norme di carattere generale;
  - per le operazioni in conto deposito la reimportazione o la riesportazione della merce comporta per l'operatore, quando totale, il solo annullamento della originaria dichiarazione valutaria, quando parziale, oltre al predetto adempimento, anche la riproposizione di una nuova dichiarazione per il valore della merce effettivamente acquistata o venduta.
- e) Nel caso di operazioni a fermo, qualora la merce esportata od importata venga successivamente reimportata o riesportata per annullamento totale o parziale della commessa, si procede analogamente a quanto stabilito in materia di operazioni in conto deposito nella precedente lettera d).
- f) Nelle importazioni di oro greggio l'operatore è tenuto a presentare la dichiarazione valutaria "mercantile" sia in caso di diretta importazione dall'estero, sia in caso di prelevamento da conto deposito per acquisto o per prestito d'uso. L'operatore, all'atto dell'acquisizione di oro a titolo di prestito d'uso, deve compilare la dichiarazione valutaria indicando, come valore dell'operazione, quello della merce e degli interessi da corrispondere sul prestito; questi ultimi andranno evidenziati nello spazio "di cui non mercantile". In tal caso, nel riquadro "senza regolamento valutario" devono essere barrate, con riferimento al valore della merce, le caselle "parzialmente" ed "altro". La restituzione dell'oro per concluso prestito va segnalata come esportazione senza regolamento, barrando, con riferimento al valore della merce, le caselle "totalmente" ed "altro". Conseguentemente, la movimentazione del conto deposito non comporta alcuna specifica dichiarazione valutaria da parte della banca depositaria.

R. 1-



- g) Nel caso in cui con un unico trasferimento venga regolata una operazione in valori mobiliari, parte di natura finanziaria e parte investimento diretto, l'operatore è tenuto a produrre due complete e distinte dichiarazioni valutarie, ciascuna riferita alle diverse fattispecie.
- h) Nelle dichiarazioni valutarie di loro competenza gli "operatori bancari" devono fornire, nella sezione 1, esclusivamente le informazioni concernenti le "caratteristiche operative dell'impresa" ed il relativo codice sottogruppo, omettendo le altre informazioni (sottogruppi: 300 - Banca d'Italia, 301 - Ufficio Italiano dei Cambi, 320 - Sistema bancario, 325 - Istituti, sezioni e gestioni di credito speciale, 326 - Altri istituti, 329 - Associazioni tra istituzioni creditizie).
- i) Lo spedizioniere che effettui un unico regolamento, nell'interesse di più residenti, per operazioni a groupage, è tenuto a produrre una sola dichiarazione valutaria "mercantile", anche quando il regolamento sia a fronte di più operazioni di importo superiore a Lit. 10 milioni. Tale procedura semplificata è utilizzabile semprechè la dichiarazione valutaria relativa al regolamento riguardi un unico paese e sia previsto in un'unica valuta. Lo spedizioniere si atterrà al criterio della prevalenza degli importi per indicare il codice della merce, la controparte estera, ecc.
- l) I residenti che acquistano titoli esteri detenuti in "posizione" da banca abilitata non sono tenuti a presentare la dichiarazione valutaria di responsabilità. In tal caso, va compilata soltanto la parte statistica della dichiarazione valutaria "finanziaria", omettendo le informazioni sulla "controparte contrattuale estera" e sul relativo "paese di residenza".
- m) Nel caso di acquisto da parte di residenti di immobili all'estero, gravati da mutuo, il pagamento della quota in contanti e l'accollo del mutuo costituiscono, ai fini statistici, distinte modalità di regolamento della stessa operazione. Pertanto, i residenti sono tenuti a rendere dichiarazione valutaria dell'intero investimento immobiliare, avendo cura, all'atto del regolamento delle singole rate di mutuo, di esibire la dichiarazione valutaria originaria.

R 1-

7.

- n) I residenti, che abbiano ceduto crediti domestici a factors non residenti, sono tenuti, all'atto del regolamento della cessione, a produrre la dichiarazione valutaria prevista per le operazioni finanziarie, utilizzando la causale "Investimenti dell'estero - Altri". I debitori residenti, all'atto dell'assolvimento dei propri impegni verso i nuovi creditori non residenti (factors), produrranno la dichiarazione valutaria - parte statistica prevista per le operazioni finanziarie, utilizzando la causale "Disinvestimenti dell'estero - Altri", riferendola all'originario creditore residente.
- o) Nel caso di cessione tra residenti di crediti e debiti sull'estero, la dichiarazione valutaria, quando necessaria, è prodotta dal cedente ovvero dal cessionario in nome e per conto di esso. Se la dichiarazione valutaria è stata già resa dal cedente, i regolamenti posti in essere dal cessionario saranno effettuati a valere su di essa.

#### IV) CASISTICA

- a) Gli enti emittenti carte di credito da utilizzare all'estero sono tenuti a produrre, in nome e per conto proprio, la dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili - causale servizi turistici) all'atto del regolamento dei rapporti con i propri corrispondenti non residenti. La soglia di esenzione dalla dichiarazione (Lit. 10.000.000) va ovviamente riferita all'importo globale del regolamento e non ai singoli utilizzi. Nel caso di compensazioni con partite a credito per utilizzi in Italia di carte da parte di non residenti, si applicano le disposizioni relative alla dichiarazione dei regolamenti in compensazione.
- b) Le agenzie turistiche o le organizzazioni similari sono tenute a presentare dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili - causale servizi turistici) a fronte di trasferimenti valutari d'importo globale superiore a Lit. 10 milioni, anche quando i singoli servizi acquistati per conto della

R. f.

8.

clientela residente siano d'importo inferiore al predetto limite. La dichiarazione valutaria va resa dall'agenzia o dall'organizzazione similare a nome proprio, prescindendo dalla circostanza che i servizi vengano acquistati in proprio o per conto della clientela.

- c) I residenti che, in dipendenza della propria attività (alberghiera, commerciale, ecc.), abbiano acquisito da non residenti in temporaneo soggiorno in Italia mezzi di pagamento in valuta, sono tenuti a produrre dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili - causale servizi turistici), all'atto della cessione a banca abilitata dei mezzi stessi quando di importo globale superiore a Lit. 10.000.000.
- d) Il limite di 10 milioni al di sopra del quale vige l'obbligo della presentazione della dichiarazione valutaria va riferito al maggior valore tra l'operazione con l'estero ed il regolamento valutario. Conseguentemente, va prodotta la dichiarazione valutaria nel caso di un unico trasferimento a fronte di una pluralità di operazioni con l'estero omogenee, anche se ciascuna di esse è inferiore a Lit. 10 milioni. In tal caso, l'operatore deve attenersi al criterio della prevalenza degli importi per il tipo di dichiarazione valutaria e le connesse informazioni.
- e) Il regolamento di premi per l'acquisto di opzioni è soggetto a dichiarazione valutaria (operazioni correnti non mercantili); nella fattispecie va utilizzato il riquadro "operazioni relative a strumenti finanziari a termine" della sezione 2.
- f) I regolamenti di merci che non vengono importate o esportate sono soggetti a dichiarazione valutaria (operazioni correnti mercantili). Per "data operazione doganale" deve intendersi quella di messa a disposizione della merce; per "paese di provenienza o destinazione" va indicato quello in cui la merce è messa a disposizione.
- g) Tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni vigenti, le operazioni senza regolamento sono soggette a dichiarazione valutaria solo quando si estrinsecano in esportazioni di merci, le donazioni di beni diversi dalle merci non

R. f.

9.

sono soggette a dichiarazione valutaria. Tuttavia le donazioni a favore di non residenti di somme di denaro, costituendo di per sè un trasferimento valutario, sono soggette a dichiarazione valutaria -operazioni correnti non mercantili.

- h) La dichiarazione valutaria relativa ad operazioni regolate da non residenti a mezzo assegno deve essere fornita alla banca nel momento in cui procede alla negoziazione dell'assegno al portatore residente ovvero all'accreditamento dell'importo in conto valutario.
- i) Per gli importi restituiti dall'estero a titolo di scioglimento di contratto, pagamenti indebiti e abbuoni, la verifica va effettuata sulla base dell'indicazione anche verbale della causale della operazione ai fini statistici. Per gli esborsi d'importo superiore a Lit. 10 milioni, l'interessato è tenuto a produrre, oltre all'indicazione di cui sopra, anche la sola dichiarazione di responsabilità.
- l) L'operazione di storno per assegni negoziati "salvo buon fine" al portatore residente e non onorati dal debitore non residente non è assoggettata a dichiarazione valutaria. Il successivo regolamento dell'operazione stornata (causale 6670 "regolamento assegni non onorati") è soggetto esclusivamente alla dichiarazione di responsabilità.

ooo \_ ooo

#### SEGNALAZIONI ALL'UFFICIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE ABILITATE

Si rammenta che le segnalazioni all'Ufficio previste nel fascicolo Istruzioni alle banche a carico di soggetti diversi dalle banche abilitate (money brokers, notai, agenti di cambio, enti emittenti carte di credito, ecc.) non sono più dovute.

R

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

*P. J. ...*